**SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA**

Spett.le

Ministero dell’Università e Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Largo Antonio Ruberti, n. 1 – 00153 Roma

**PREMESSO CHE**

1. In data …………………. [[1]](#footnote-1) il Ministero dell’Università e Ricerca – Segretariato Generale – **Direzione Generale della Ricerca con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, n. 1- C.F.** 96446770586 (d’ora in avanti MUR o il Ministero), ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. …………………… [[2]](#footnote-2) per la concessione dei contributi previsti dalla legge 113 del 28 marzo 1991 e sue modifiche apportate con legge 6 del 10 gennaio 2000;
2. l’ente ………………..(d’ora in avanti il “Contraente”), con sede in …………………………….. – C.F. ……………….. – individualmente/congiuntamente ad altri partners, ha avanzato, al MUR una domanda per la concessione di un contributo con Codice identificativo …………;
3. il MUR in data ………… con Decreto direttoriale n. ………..[[3]](#footnote-3) ha pubblicato l’elenco dei beneficiari dei contributi;
4. in forza al predetto Decreto di cui alla lettera A), l’ente …………è stata ammesso al contributo, tra gli altri, per un importo complessivo pari a **€…………..** (**…………………………………../00**);[[4]](#footnote-4)
5. il contributo sarà disposto, con le seguenti modalità:

E.1- una prima erogazione, in misura del ……. % a titolo di anticipazione del contributo ammesso[[5]](#footnote-5);

E.2 - corresponsione del …… % a titolo di saldo[[6]](#footnote-6). Tale seconda erogazione sarà disposta successivamente a:

a) - all’approvazione da parte del Comitato tecnico-scientifico previsto dalla L. 113/1991 come modificata dalla L. 6/2000, del rendiconto tecnico-scientifico finale, che dovrà essere presentato dal soggetto “proponente” o “capofila”, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali;

b) - alla verifica amministrativo-contabile, da parte dell’ufficio competente per il tramite dell’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa Spa - Invitalia, dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, sulla base della documentazione giustificativa attestante l’intero importo dei costi valutati come ammissibili. Nel calcolo si terrà conto di eventuali scostamenti negativi tra la somma anticipata e quella accertata al raggiungimento degli obiettivi;

1. l’ente ………… richiede la prima quota di erogazione del contributo a titolo di anticipazione, pari a **€………** (come determinato alla precedente lettera E.1), secondo le indicazioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa, dai provvedimenti di riferimento e da quanto stabilito dal bando ……………;[[7]](#footnote-7)
2. la concessione e la revoca del finanziamento previsto sono disciplinate dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di concessioni e revoche dei contributi pubblici;
3. il Soggetto Emittente della presente garanzia a prima richiesta ha preso visione della domanda di finanziamento e dei relativi allegati, nonché del Decreto di concessione del contributo;
4. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dal D.lgs. 13 agosto 2010, n.141, dall’art.1 della legge 10 giugno 1982, n.348, e dall’art.24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nonché dall’art.3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n.99, e relative ss.mm.ii,

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Con D.D. n……….del……………[[8]](#footnote-8) è stato approvato il presente schema di garanzia a prima richiesta per l’erogazione della somma a titolo di anticipo in favore dei beneficiari dei contributi previsti dalla legge 113/91 come modificata dalla legge 6/2000.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Società ………… con sede legale in …………, c.f. …………, partita IVA …………, iscritta al Registro delle Imprese di ………… al n. ………… del Repertorio Economico Amministrativo iscritta all’albo/elenco …………….. (d’ora in poi “Soggetto Emittente”), a mezzo del/l sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ………………..………, in data …………, c.f. ………………nella qualità di …………….……….., con il presente atto, dichiara di costituirsi garante nell’interesse dell’ente …………….……… e a favore del MUR, Ente garantito, fino alla concorrenza dell’importo di **€………………..** (**………………………………./00**), corrispondente all’importo complessivo dell’anticipazione per le attività relative alla domanda di finanziamento con Codice identificativo ………..……,[[9]](#footnote-9) oltre a interessi come dovuti per legge, nonché alle altre maggiorazioni specificate nel presente atto al successivo articolo 1 (“Oggetto della garanzia”) ai sensi e per gli effetti delle seguenti

#### **CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Oggetto della garanzia**

1. Il sottoscritto Soggetto Emittente garantisce a prima richiesta il rimborso per conto da parte dell’ente …………C.F.…………dell’erogazione di cui alla lettera F) delle premesse, a fronte dell’eventuale decreto di revoca del contributo concesso e/o delle spese effettivamente ammesse a conclusione dei controlli della rendicontazione finale, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero, in tutto o in parte, l’importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non vi abbia provveduto entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione, formulata dall’amministrazione medesima a fronte dell’inadempienza riscontrata.
2. L’ammontare dell’obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della somma erogata a titolo di anticipo in restituzione, aumentato degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, per il periodo compreso tra la data di erogazione delle somme anticipate e quella dell’effettivo rimborso.

**Articolo 2 – Operatività della garanzia**

1. Il Soggetto Emittente si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, da parte del Ministero e, comunque, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l’indicazione dell’inadempienza da parte del Contraente, qualora quest’ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all’art.1. Al Ministero non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Soggetto Emittente e/o del Contraente, anche nell’eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest’ultimo o da altri soggetti comunque interessati, e ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del c.c.
2. Il sottoscritto Soggetto Emittente rinuncia sin d’ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinunzia, sin da ora, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.
3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Soggetto Emittente potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

**Articolo 3 - Durata della garanzia ed eventuale svincolo**

1. La presente garanzia decorre dalla data della stipula ed ha durata ed efficacia triennale. Decorso il triennio, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero, con autorizzazione allo svincolo da comunicarsi espressamente e in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell’interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di dodici mesi.
2. Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato, in tutto o in parte, il Ministero ha diritto di richiederne l’escussione al Soggetto Emittente per la quota residua. In caso di escussione, il Soggetto Emittente, sin d’ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando a ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del MUR ed al beneficio del termine di cui all’art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento in favore del Ministero, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni a far data dalla ricezione della richiesta.
3. Resta convenuto che, qualora entro il termine di durata della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga, con le modalità previste al precedente articolo 2, alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto. Sarà cura dell’ente beneficiario provvedere, in caso di decadenza della garanzia, alla presentazione di una nuova garanzia a copertura del periodo delle attività progettuali eventualmente ancora non completate, ivi compresa l’approvazione della rendicontazione, fino al saldo del 20% del finanziamento assegnato.

**Articolo 4 – Requisiti soggettivi**

1. Il Soggetto Emittente dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 13.8.2010, n.141 e dell’art. 1 della L.10.6.1982, n. 348, e dell’art. 107 del D.Lgs. dell’1.9.1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia;

2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell’Albo delle Imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e di Libera Prestazione di Servizi (elenchi I, II e III);

b) di aver onorato eventuali precedenti impegni con il MUR;

c) di non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

**Articolo 5 – Modifiche al testo**

1. Ogni eventuale proposta di modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere comunicata per iscritto al MUR, prima della stipula, e da quest’ultimo espressamente approvata.

**Articolo 6 – Elezione di domicilio**

1. Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla direzione generale del Soggetto Emittente ovvero all’indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

**Articolo 7 – Foro competente**

1. Per qualsiasi eventuale controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

##### **Articolo 8- ATTESTAZIONE REGOLARITA’**

1. In calce alla presente garanzia viene prevista autentica notarile attestante il possesso dei poteri di sottoscrizione della garanzia da parte del firmatario per conto del Soggetto emittente.

##### IL SOGGETTO CONTRAENTE IL SOGGETTO EMITTENTE

##### (Firma digitale) (Firma digitale)

1. Inserire data di pubblicazione del bando relativo al finanziamento della misura in oggetto. [↑](#footnote-ref-1)
2. Inserire numero del bando relativo al finanziamento della misura in oggetto. [↑](#footnote-ref-2)
3. Inserire numero e data del decreto di approvazione delle graduatorie relative ai beneficiari della misura in oggetto. [↑](#footnote-ref-3)
4. Inserire importo contributo riconosciuto come da decreto approvazione graduatorie. [↑](#footnote-ref-4)
5. Inserire l’importo dell’anticipazione prevista dal bando relativo al finanziamento della misura in oggetto. [↑](#footnote-ref-5)
6. Inserire l’importo del saldo previsto dal bando relativo al finanziamento della misura in oggetto. [↑](#footnote-ref-6)
7. Inserire il relativo articolo del bando con le modalità di erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari del contributo in oggetto. [↑](#footnote-ref-7)
8. Inserire numero e data del decreto direttoriale di approvazione dello schema di garanzia. [↑](#footnote-ref-8)
9. Inserire il codice identificativo della domanda. [↑](#footnote-ref-9)